



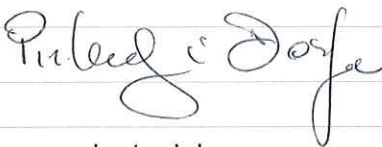
ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS



ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS – SOCIETÀ PER AZIONI (ABS S.p.A.)

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Versione	1
Data di adozione	05-05-2026
Approvato da	Organo Amministrativo 
Sostituisce	Prima adozione / Versione precedente del _____



INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Le Segnalazioni Whistleblowing – Oggetto e ambito
4. Requisiti della Segnalazione Whistleblowing
5. Soggetti legittimati
6. Il Canale Interno e la Piattaforma Web
7. Il Gestore WB
8. Gestione della Segnalazione WB
 - 8.1. Ricezione e avviso di ricevimento
 - 8.2. Valutazione preliminare
 - 8.3. Valutazione del rischio di condotta lesiva e misure di protezione attiva
 - 8.4. Istruttoria e accertamento
 - 8.5. Segnalazioni in ambito D.Lgs. 231/2001 e coinvolgimento OdV
 - 8.6. Riscontro al Segnalante
 - 8.7. Conservazione
9. Segnalazioni ricevute attraverso canali o soggetti diversi
10. Segnalazioni anonime
11. Segnalazioni Ordinarie
12. Gestione di segnalazioni in conflitto di interessi
13. Procedimenti disciplinari conseguenti a Segnalazioni WB
14. Segnalazione esterna, divulgazione pubblica, denuncia
15. Misure a protezione del Segnalante, del Segnalato e delle Persone Coinvolte
 - 15.1. Riservatezza
 - 15.2. Protezione attiva e continua del Segnalante
 - 15.3. Tutela del Segnalato nella fase istruttoria
 - 15.4. Divieto di atti ritorsivi
 - 15.5. Limitazioni di responsabilità per il Segnalante
16. Sistema sanzionatorio
17. Formazione e diffusione
18. Protezione dei dati personali
19. Revisione e aggiornamento

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'effettuazione, la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di illeciti effettuate ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il regolamento definisce gli elementi essenziali di contenuto e le modalità della segnalazione, i compiti dei soggetti preposti alla ricezione e alla gestione della segnalazione, nonché le misure di protezione del Segnalante, del Segnalato e delle altre persone coinvolte durante l'intero iter procedurale.

Restano fuori dall'ambito del regolamento: (i) il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società all'esito dell'accertamento sulla segnalazione; (ii) le segnalazioni esterne verso ANAC e le divulgazioni pubbliche, per le quali si rinvia al D.Lgs. 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC.

Il regolamento ha rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 e si intende parte integrante del Modello Organizzativo per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni interne, le sanzioni applicabili e il divieto di ritorsione.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "Società": ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS - SOCIETÀ PER AZIONI (ABS S.p.A.).
- "Decreto": il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
- "GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679.
- "Segnalante": la persona fisica che effettua una Segnalazione WB ai sensi del Decreto e del presente regolamento, acquisendo per effetto di tale segnalazione le tutele previste. Può trattarsi di dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, nonché di soggetti terzi che interagiscono con essa (fornitori, consulenti, stagisti, lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro, ex dipendenti).
- "Segnalato": il soggetto o i soggetti menzionati nella Segnalazione WB come autori della violazione.
- "Persone Coinvolte": i soggetti diversi dal Segnalato comunque implicati nella Segnalazione WB.
- "Soggetti Collegati": i soggetti cui si applicano le stesse tutele riconosciute al Segnalante, ovvero: (i) i facilitatori; (ii) persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante o legate allo stesso da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante; (iv) enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora.

- "Canale Interno": il canale di segnalazione interna istituito dalla Società, che garantisce la riservatezza anche tramite strumenti di crittografia.
- "Piattaforma Web": il prodotto Whistlelink con cui la Società ha sottoscritto un contratto di licenza d'uso per la gestione delle Segnalazioni WB.
- "Segnalazione Whistleblowing" o "Segnalazione WB": le segnalazioni, comunque pervenute, rientranti nel campo di applicazione del Decreto.
- "Gestore WB": la persona o l'organismo incaricato dalla Società di gestire le Segnalazioni WB, con obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
- "Destinatario di Garanzia": il soggetto nominato dalla Società per gestire le segnalazioni in conflitto di interessi rispetto al Gestore WB.
- "Segnalazione Ordinaria": le segnalazioni estranee al campo di applicazione del Decreto, che non determinano gli obblighi di indagine, riscontro, riservatezza e protezione anti-ritorsiva previsti dallo stesso.

3. Le Segnalazioni Whistleblowing – Oggetto e ambito

La Segnalazione WB può consistere in informazioni su violazioni già commesse o che si ritiene possano esserlo sulla base di elementi concreti, nonché su condotte volte a occultarle. Possono essere riportati anche sospetti, purché fondati e in buona fede.

Le informazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, inteso come qualsiasi relazione qualificata con la Società, anche non ancora instaurata o già conclusa.

Non viene richiesto al Segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito, ma le Segnalazioni WB devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di un accertamento dei fatti segnalati da parte del Gestore WB. Allo stesso tempo, si invitano i Segnalanti a non attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.

Nello specifico, possono essere oggetto di Segnalazione WB comportamenti atti o missioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società;
2. (anche se non rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;

- i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea così come indicati nel Decreto;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'unione nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3).

Si rammenta che, in materia di sicurezza, l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per i lavoratori di *“segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi [...], nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*. Tale previsione, per la materia di competenza, si integra quindi con quanto previsto dal presente regolamento.

Non vengono trattate come Segnalazioni WB:

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (ad esempio voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, che possono essere comunicate e/o gestite, eventualmente, come Segnalazione Ordinaria.

4. Requisiti della Segnalazione Whistleblowing

Nella Segnalazione WB devono risultare chiari i seguenti elementi:

- la tipologia di rapporto giuridico tra il Segnalante e la Società;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione WB;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato.



ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS

È utile allegare documenti a supporto e indicare eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

In caso di segnalazione tramite Piattaforma Web i dati vengono raccolti attraverso un questionario specifico. In caso di incontro diretto con il Gestore WB, è questi a raccogliere le informazioni necessarie e a verbalizzarle.

Ove la Segnalazione WB non sia adeguatamente circostanziata, il Gestore WB può chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite la funzione di comunicazione della Piattaforma Web o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

La decisione di chiedere l'integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore WB, il quale deve valutare, tra l'altro, possibili motivi di inopportunità legati alla necessità di proteggere la riservatezza del Segnalante. In ogni caso, tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una segnalazione completamente deficitaria.

Le generalità del Segnalante non sono necessarie qualora la segnalazione avvenga attraverso la Piattaforma Web (cfr. par. 10 Segnalazioni anonime).

È vietato l'inoltro di segnalazioni contenenti espressioni ingiuriose o con finalità puramente diffamatorie o calunniose o di natura discriminatoria, in quanto riferite a età, sesso, razza, orientamento sessuale, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche.

5. Soggetti legittimati

Sono legittimati a presentare una Segnalazione WB:

- i lavoratori dipendenti e autonomi della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti che forniscono beni o servizi alla Società;
- i volontari e i tirocinanti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche in via di fatto.

Le disposizioni si applicano anche quando il rapporto con il Segnalante non è ancora iniziato (se le informazioni sono state acquisite durante le fasi di selezione o in fase precontrattuale) o è terminato (se acquisite durante lo svolgimento del rapporto).

6. Il Canale Interno e la Piattaforma Web

La Società ha istituito il Canale Interno per l'effettuazione, l'invio, la gestione e l'archiviazione delle Segnalazioni WB. Il Canale Interno consente segnalazioni scritte e orali, da remoto e in presenza, gestite attraverso la Piattaforma Web accessibile all'indirizzo:

<https://astrologobuildingsolutions.whistlelink.com>

La Piattaforma Web è concepita come un ambiente virtuale sicuro, dove l'invio e la gestione delle Segnalazioni WB avvengono nel rispetto totale della riservatezza, coinvolgendo tutti i soggetti e le informazioni pertinenti. Per garantire ciò, il Gestore WB dà priorità al trattamento delle Segnalazioni WB attraverso le funzioni della Piattaforma Web. Questo include, a titolo esemplificativo, la conservazione dei dati, la registrazione delle attività, e le comunicazioni con soggetti rilevanti o esponenti aziendali, che si debbano eventualmente coinvolgere nella valutazione delle segnalazioni o informare delle stesse.

La Società ha verificato che la Piattaforma Web possiede i requisiti tecnici e di funzionamento necessari a garantire il rispetto della riservatezza. In particolare, la piattaforma web consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e orale e garantisce anche tramite strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, delle Persone Coinvolte, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In caso di futura sostituzione del Fornitore o del prodotto, dovrà essere verificato il possesso dei medesimi requisiti.

Istruzioni dettagliate sull'uso della Piattaforma Web sono poste a conoscenza dei potenziali Segnalanti tramite pubblicazione di materiale informativo sul sito della Società e nella homepage della Piattaforma Web, nonché, per quanto riguarda il personale della Società, tramite formazione dedicata.

Tra la Società ed il Fornitore – responsabile del trattamento ai sensi del GDPR - è stato sottoscritto un accordo relativo al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del medesimo GDPR.

Segnalazioni scritte

Le Segnalazioni WB possono essere effettuate per iscritto attraverso la Piattaforma Web, mediante la compilazione di questionari che guidano il Segnalante nella comunicazione delle informazioni rilevanti.

Segnalazioni orali

Le Segnalazioni WB possono essere effettuate oralmente tramite registrazione di messaggio vocale sulla Piattaforma Web, pseudonimizzato tramite camuffamento della voce.

In alternativa, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione WB può avvenire, sempre in forma orale, mediante un incontro diretto con il Gestore WB, fissato entro 7 giorni dalla richiesta. In questo caso, la segnalazione viene verbalizzata dal Gestore WB e sottoscritta dal Segnalante. Successivamente essa viene inserita all'interno della Piattaforma Web, tramite la funzione di inserimento manuale di nuova segnalazione dal parte del Gestore WB.

7. Il Gestore WB delle Segnalazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del Decreto, la Società ha affidato la gestione del Canale Interno a soggetto esterno appositamente designato (di seguito, il "Gestore WB").

Il Gestore WB dispone di un budget di € 3.000 liberamente utilizzabile per le attività di gestione e valutazione delle segnalazioni, inclusa la richiesta di consulenze a professionisti esterni.

Il Gestore WB deve possedere competenza, integrità, autorità e indipendenza adeguate al ruolo. Non devono sussistere conflitti di interesse tra l'incarico di Gestore WB e gli altri ruoli eventualmente ricoperti.

8. Gestione della Segnalazione WB

8.1. Ricezione e avviso di ricevimento

Entro sette giorni dalla ricezione di qualsiasi segnalazione, il Gestore WB invia al Segnalante un avviso di ricevimento tramite la Piattaforma Web. L'avviso non costituisce valutazione del contenuto ma conferma la corretta ricezione e garantisce la tracciabilità dell'adempimento.

Nel caso di segnalazione avvenuta tramite incontro diretto con il Gestore WB, ciò avviene previo inserimento della segnalazione stessa nella Piattaforma Web, effettuato dal Gestore WB attraverso la funzione di inserimento manuale.

8.2. Valutazione preliminare

Non qualsiasi segnalazione pervenuta attraverso il Canale Interno costituisce una Segnalazione WB e non è detto che una Segnalazione WB possa pervenire solo tramite il Canale Interno (cfr. par. 9).

Comunque sia pervenuta una segnalazione, il Gestore WB deve per prima cosa accertare se si tratta di una Segnalazione WB o di una Segnalazione Ordinaria.

Si rammenta che il presente regolamento si applica alle sole Segnalazioni Whistleblowing.

Preliminarmente, quindi, il Gestore WB deve valutare se ricorrono i seguenti requisiti:

- il Segnalante è un soggetto legittimato a presentare una Segnalazione WB (cfr. par. 5);
- la segnalazione è attinente al contesto lavorativo;
- l'oggetto della segnalazione rientra negli ambiti previsti dal Decreto (cfr. par. 3).

Una volta accertato che la segnalazione rientra nel perimetro del whistleblowing, il Gestore WB deve valutarne l'ammissibilità al fine di accordare al Segnalante le tutele previste.

Una Segnalazione WB può essere considerata inammissibile se:

- mancano dettagli essenziali del fatto segnalato;
- gli elementi di fatto sono manifestamente infondati;

- l'esposizione è troppo generica per essere compresa dal Gestore WB o dagli uffici competenti;
- viene fornita solo documentazione, senza specifica segnalazione di violazioni.

Si ammette la possibilità di richiedere al Segnalante ulteriori dettagli o documenti, utilizzando le funzioni di comunicazione della Piattaforma Web.

Se la segnalazione non rientra nel perimetro del whistleblowing o è inammissibile, il Gestore WB provvede all'archiviazione, salvo inoltre alle altre funzioni competenti per la prosecuzione della gestione come Segnalazione Ordinaria, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni e la riservatezza di tutte le persone implicate.

8.3. Valutazione del rischio di condotta lesiva e misure di protezione attiva

Non appena ricevuta una Segnalazione WB e per tutta la durata dell'iter procedurale, il Gestore WB valuta attivamente il rischio che il Segnalante o i Soggetti Collegati subiscano una condotta lesiva, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- la probabilità che la riservatezza del Segnalante sia mantenuta, tenuto conto della natura delle informazioni e dei soggetti potenzialmente a conoscenza della segnalazione;
- se il Segnalante teme di subire un danno o se si è già verificata una condotta lesiva o una minaccia;
- la relazione tra il Segnalante e il Segnalato e la posizione di quest'ultimo nell'organizzazione;
- se il Segnalante è coinvolto nei fatti segnalati o è egli stesso soggetto di una violazione.

In base ai rischi individuati, il Gestore WB adotta senza ritardo le misure di protezione proporzionate, tra cui:

- protezione dell'identità del Segnalante e dei Soggetti Collegati con le cautele di cui al par. 15.1;
- condivisione delle informazioni esclusivamente in caso di effettiva necessità;
- comunicazione regolare e supporto durante tutto il processo, con particolare attenzione ai soggetti in situazioni di vulnerabilità;
- avvertimento, ove opportuno, del Segnalato o di altri soggetti rilevanti che condotte lesive o violazioni della riservatezza costituiscono illeciti disciplinari.

La valutazione del rischio è ripetuta in ogni fase significativa del processo: all'avvio dell'istruttoria, durante lo svolgimento della stessa, alla chiusura del caso e, se del caso, successivamente alla chiusura qualora emergano nuovi elementi.

Nota ISO 37002 – punto 8.3.2: La valutazione del rischio di condotta lesiva è un processo dinamico e continuativo, non un adempimento una tantum.

8.4. Istruttoria e accertamento



ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS

Se la segnalazione rientra nel perimetro whistleblowing ed è ammissibile, il Gestore WB avvia un'attività istruttoria per valutarne la fondatezza, garantendo tempestività, obiettività e diligenza professionale.

Per fondatezza si intende la verosimile (probabile) esistenza del fatto illecito segnalato.

A titolo esemplificativo, l'istruzione può svolgersi:

- acquisendo direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. specialisti IT) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- effettuando audizione di eventuali soggetti interni/esterni.

Tali attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente al Gestore WB.

Nel caso in cui sia necessario coinvolgere nelle attività di accertamento altri soggetti interni o esterni alla Società, compreso l'Organismo di Vigilanza, laddove non sia il Gestore WB, devono essere assicurate le cautele di cui al successivo paragrafo 15.1 al fine di adempiere agli obblighi di riservatezza.

Gli accertamenti dovrebbero essere svolti con l'intento di raccogliere elementi ed evidenze ulteriori ed autonomi rispetto alla Segnalazione WB, in modo da poter prescindere dal consenso del Segnalante a comunicare la sua identità al Segnalato in caso sia necessario procedere con azioni disciplinari (cfr. par. 13).

Sono irrilevanti, e non devono essere indagati, i motivi che hanno portato il Segnalante a segnalare.

Una volta completata l'attività di accertamento, il Gestore WB può:

- archiviare la Segnalazione WB perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la Segnalazione WB e relazionare su quanto accertato.

Al Gestore WB non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti disciplinari.

Ove il Gestore WB dovesse ravvisare la fondatezza della segnalazione, esso deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni. A tal riguardo si rammenta che sul Gestore WB non incombe alcun obbligo di denuncia all'Autorità e che i suoi compiti cessano con l'informativa ufficiale ai suddetti organi.

Di conseguenza, non compete al Gestore WB, ma è rimesso unicamente a tali organi preposti:

- decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo;
- attivare direttamente un procedimento disciplinare;
- rivolgersi alle Autorità competenti.

8.5. Segnalazioni in ambito D.Lgs. 231/2001 e coinvolgimento OdV

Qualora l'OdV non coincida con il Gestore WB o un suo membro non ne faccia parte, sono istituiti flussi informativi tali da consentire all'OdV di: (i) avere notizia delle Segnalazioni WB rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; (ii) partecipare all'istruttoria del Gestore WB o essere informato del suo andamento e delle relative conclusioni; (iii) essere aggiornato sull'attività complessiva di gestione delle Segnalazioni WB ai fini della vigilanza sul Modello Organizzativo.

8.6. Riscontro al Segnalante

Il Gestore WB deve fornire un riscontro al Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per l'avviso di ricevimento.

Non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Alla scadenza dei tre mesi, il Gestore WB può comunicare al Segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione WB, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione WB e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo caso, al Segnalante dovrà essere dato ulteriore riscontro del successivo esito finale dell'istruttoria (archiviazione o accertamento della fondatezza della Segnalazione WB con trasmissione agli organi competenti).

8.7. Conservazione

Tutte le fasi dell'attività di accertamento devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente utilizzando prioritariamente la funzione di archivio storico della Piattaforma Web, ove possibile. In ogni caso, tutta la documentazione relativa alla segnalazione dovrà essere conservata in un archivio informatico e/o cartaceo accessibile solo al Gestore WB.

Le Segnalazioni WB e la relativa documentazione sono conservate per un massimo di 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della valutazione (cfr. par. 18).

9. Segnalazioni ricevute attraverso canali/mezzi diversi o da soggetti diversi

Se una segnalazione viene inviata attraverso un mezzo diverso dal Canale Interno e/o viene comunque ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore WB, ma è chiaro che il Segnalante ha inteso effettuare una Segnalazione WB (per espressa indicazione in tal

senso o perché diversamente risultante) essa deve essere inoltrata al Gestore WB entro sette giorni dal ricevimento, in maniera riservata.

Laddove le informazioni contenute nella segnalazione siano sufficienti a identificare o comunque contattare il Segnalante, il Gestore WB lo invita a reiterare la Segnalazione WB attraverso il Canale Interno. In caso di assenso, i successivi contatti tra il Gestore WB ed il Segnalante (avviso di ricevimento, richieste di integrazione, riscontro, ecc.) avvengono attraverso le funzioni di comunicazione della Piattaforma Web e l'iter di gestione della Segnalazione WB prosegue come indicato nei paragrafi precedenti.

Qualora il Segnalante non sia identificabile, o non sia possibile contattarlo o pur contattato non acconsenta a reiterare la Segnalazione WB attraverso il Canale Interno, il Gestore WB, ai soli fini di archiviazione e tracciamento dell'attività comunque eseguita, iscrive autonomamente la segnalazione nella Piattaforma Web tramite la funzione di inserimento manuale, come segnalazione anonima.

Al pari di ogni altra segnalazione anonima (cfr. par. 10), tale segnalazione potrà essere trattata come una Segnalazione Ordinaria.

Laddove possibile, anche il soggetto che ha ricevuto erroneamente la segnalazione informa il Segnalante di averla inoltrata al Gestore WB.

10. Segnalazioni anonime

Si intende per segnalazione anonima la segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Quando utilizza la Piattaforma Web, il Segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una “**segnalazione riservata**”, che consente la conoscenza della sua identità solo al Gestore WB, o se effettuare una “**segnalazione anonima**”, che permette al Segnalante di non comunicare al Gestore WB la propria identità e i propri dati di contatto.

In questo caso il Segnalante “anonimo” ha comunque la facoltà di interagire con il Gestore WB, mediante scambio di messaggi ed eventuali documenti, accedendo alla Piattaforma Web con l'utilizzo del codice di segnalazione rilasciato dal sistema a conclusione della segnalazione.

Le segnalazioni inviate tramite la Piattaforma Web utilizzando la funzione di “segnalazione anonima” **sono considerate Segnalazioni WB** purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Per esse si applica la procedura di gestione descritta nel paragrafo 8 che precede.

Le segnalazioni anonime inviate attraverso forme e mezzi diversi **non sono considerate Segnalazioni WB**. Il Gestore WB le inserisce comunque nella Piattaforma Web attraverso la funzione di inserimento manuale, affinché possano essere ritrovate nel caso in cui il Segnalante anonimo venisse successivamente identificato e subisse ritorsioni. In questo

caso, se dettagliata e supportata da documentazione adeguata, la segnalazione anonima può essere trattata come Segnalazioni Ordinaria¹.

Si evidenzia che anche laddove una segnalazione sia anonima ai fini whistleblowing, non per questo ci si troverà necessariamente ad effettuare un trattamento di dati anonimi dal punto di vista delle norme sulla protezione dei dati personali. Difatti, il Segnalante che abbia omesso di indicare o rendere disponibile la propria identità (e/o i propri recapiti di contatto) potrebbe anche risultare identificabile attraverso altri dettagli ricavabili dalla segnalazione, con la conseguenza che le sue informazioni dovrebbero comunque essere trattate nel rispetto delle norme richiamate dall'art. 13 del Decreto.

11. Segnalazioni Ordinarie

Le segnalazioni che non rientrano nel perimetro whistleblowing, anche se ricevute attraverso il Canale Interno, sono gestite come Segnalazioni Ordinarie secondo le procedure della Società. Il Gestore WB informa il Segnalante di tale qualificazione, ove possibile, indicandone sinteticamente le ragioni.

12. Gestione di segnalazioni in conflitto di interessi

Nell'ipotesi in cui il Gestore WB (o uno dei suoi componenti) coincida con il Segnalante, con il Segnalato o sia comunque coinvolto nella Segnalazione WB e/o nei fatti segnalati, la Segnalazione WB può essere inviata a un "Destinatario di Garanzia" appositamente nominato dalla Società e che gestisce ed istruisce la segnalazione in applicazione del Decreto e del presente regolamento.

In tal caso, la segnalazione segue un percorso alternativo: essa viene inviata tramite posta ordinaria (in busta chiusa e anonima), preferibilmente raccomandata, indirizzata alla Società, all'attenzione del "Destinatario di Garanzia", con la dicitura ben evidente sulla busta "Riservato – Segnalazioni" o altre analoghe.

Astrologo Building Solutions S.p.A.

Viale dell'Arte 68, 00144 Roma (RM)

All'attenzione del "Destinatario di Garanzia" — [Nome e Cognome]

"RISERVATO – SEGNALAZIONI"

I plichi ricevuti vengono protocollati dall'Ufficio preposto, il quale non è autorizzato ad aprirli. Nella busta dovrà essere inserita la dettagliata segnalazione anonima e un'ulteriore busta chiusa e sigillata contenente i propri estremi identificativi, ciò al fine di consentire la separazione dei dati identificativi dal contenuto della segnalazione e di potere associare quest'ultima all'identità del segnalante solo nei soli casi strettamente necessari.

¹ Secondo le Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 che hanno fornito una prima interpretazione delle norme contenute nel Decreto, le segnalazioni anonime possono essere trattate alla stregua di una segnalazione ordinaria.



ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS

Anche il "Destinatario di Garanzia" riceve le opportune nomine ai fini della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il plico così ricevuto deve essere:

- protocollato secondo la procedura vigente, avendo cura di non aprirlo né danneggiarlo;
- consegnato integro, a mani, al Destinatario di Garanzia ([Nome e Cognome]) entro 24 ore dalla ricezione;
- in caso di assenza del Destinatario di Garanzia, custodito in luogo sicuro fino alla consegna.

Nei seguenti casi si adottano le misure indicate:

- Plico recante la dicitura "Riservato – Segnalazioni" con indicazione del mittente: oscurare i dati del mittente nel registro di protocollo prima di protocollare il plico;
- Plico già aperto o danneggiato: inserire immediatamente in altra busta chiusa e anonima con dicitura "Riservato – Segnalazioni", quindi consegnare nei termini sopra indicati;
- Plico privo della dicitura, che si riveli essere una segnalazione WB: inserire in busta chiusa con dicitura "Riservato – Segnalazioni", oscurare dati identificativi nel protocollo, consegnare al Destinatario di Garanzia.

13. Procedimenti disciplinari conseguenti a Segnalazioni WB

La Società intende la Segnalazione WB come una specifica allerta che serve ad attivare gli accertamenti previsti nel presente regolamento, i quali possono condurre all'instaurazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti che siano stati individuati come autori delle violazioni segnalate.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Decreto "Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità".

Di regola, il Segnalato non dovrebbe essere messo a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione a proprio carico, tutte le volte in cui la contestazione disciplinare sia sufficientemente fondata tramite accertamenti ulteriori rispetto alla Segnalazione WB, anche se conseguenti alla stessa.

Gli accertamenti dovrebbero essere svolti con l'intento di raccogliere elementi ed evidenze ulteriori ed autonomi rispetto alla Segnalazione WB, in modo da poter prescindere dal consenso del Segnalante a comunicare la sua identità al Segnalato in caso sia necessario procedere con azioni disciplinari.

In caso contrario, ove fosse necessario per la contestazione disciplinare rivelare l'identità del Segnalante al Segnalato e il primo non avesse già acconsentito, il Gestore WB tenterà di ottenere il consenso del Segnalante prima di procedere.

In caso di mancato consenso, l'azione disciplinare che non sia adeguatamente sorretta da accertamenti e altri elementi ulteriori rispetto alla Segnalazione WB non potranno essere esercitata.

Ai fini privacy, il Segnalato riceve l'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR solo al momento dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico (cfr. par. 18).

14. Segnalazione esterna, divulgazione pubblica, denuncia

Il Decreto prevede che le segnalazioni possano essere effettuate anche attraverso: (i) segnalazione esterna all'ANAC; (ii) divulgazione pubblica; (iii) denuncia all'Autorità giudiziaria. Per le violazioni in ambito D.Lgs. 231/2001 e per le violazioni del Modello Organizzativo è utilizzabile solo il Canale Interno.

Segnalazione esterna

È possibile indirizzare una segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della presentazione della specifica segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Canale Interno non è attivo o non è conforme alla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, che non ha avuto seguito entro tre mesi dalla data in cui le è stato trasmesso l'avviso di ricevimento, oppure se non ha ricevuto tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione WB interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che correrebbe un rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'indirizzo Internet, nell'ambito del sito ANAC, al quale collegarsi per effettuare una segnalazione esterna è il seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Divulgazione pubblica

Per divulgazione pubblica si intende la divulgazione tramite la stampa, mezzi elettronici o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il Segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Decreto prevede altresì la possibilità di presentare denuncia all'Autorità giudiziaria secondo le normali modalità di legge.

15. Misure a protezione del Segnalante, del Segnalato e delle Persone Coinvolte

Il Decreto protegge il Segnalante attraverso:

- La riservatezza della sua identità;
- il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Tutte le misure esposte nel presente paragrafo e nei suoi sottoparagrafi si applicano anche in caso di Segnalazione Esterna e di divulgazione.

Tali misure di protezione si applicano non solo al Segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il Segnalante. In particolare, si tratta dei seguenti soggetti:

- **facilitatore**, ovvero la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del **medesimo contesto lavorativo** del Segnalante e che sono legate a esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **colleghi di lavoro** del Segnalante che lavorano **nel medesimo contesto lavorativo** e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi - del Segnalante;
- **enti presso** i quali il Segnalante **lavora**.

Per la corretta individuazione di tali soggetti, anche ai fini di garantire la riservatezza e le tutele agli stessi accordate, nell'ambito del processo di istruttoria della Segnalazione WB, il Gestore WB chiede al Segnalante di indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti.

15.1. Riservatezza

La Società si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni riguardanti i Segnalanti, le Persone Coinvolte e i Segnalati. Durante la gestione della Segnalazione WB, la loro identità è conosciuta soltanto dal Gestore WB.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse dal Gestore WB. Tale disposizione comprende l'identità delle altre persone implicate nella Segnalazione WB. Il rispetto della riservatezza sussiste anche nel caso in cui l'identità del Segnalante sia solo ipotizzata.

Si rammenta che nel procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.

Quanto alla riservatezza del Segnalante nel procedimento disciplinare a carico del Segnalato, si rinvia al par. 13 del presente regolamento.

Il Gestore WB adotta tutte le cautele necessarie affinché le attività di istruttoria e gli eventuali coinvolgimenti di terzi non permettano di risalire indirettamente all'identità del Segnalante.

15.2. Protezione attiva e continua del Segnalante

La protezione del Segnalante inizia non appena ricevuta la segnalazione e continua durante e dopo il processo di segnalazione. Il Gestore WB è responsabile di garantire che le misure di supporto e protezione siano concretamente attuate in ogni fase del procedimento.

Il supporto pratico consiste nell'incoraggiare e assicurare il Segnalante sul valore della segnalazione e nell'adottare misure per contribuire al suo benessere, anche di natura emotiva, finanziaria, legale o reputazionale, ove applicabile.

Nota ISO 37002 – punto 8.4.2: La protezione e il supporto devono iniziare non appena ricevuto il rapporto e continuare durante e dopo il processo di segnalazione.

15.3. Tutela del Segnalato nella fase istruttoria

Il Segnalato gode del diritto a un'istruttoria equa, imparziale e riservata. In particolare:

- l'identità del Segnalato è protetta e le informazioni che lo riguardano sono condivise esclusivamente in caso di effettiva necessità;
- il Segnalato è presunto innocente per tutta la durata dell'istruttoria;
- le indagini sono condotte in modo da non esporre il Segnalato a danni reputazionali non giustificati;
- il Segnalato riceve adeguato supporto durante il processo, inclusa la comunicazione regolare sugli sviluppi che lo riguardano, nei limiti consentiti dalla riservatezza dell'istruttoria;
- qualora all'esito dell'istruttoria non emergano prove di illecito, sono valutate misure correttive a tutela dello stato reputazionale, finanziario e occupazionale del Segnalato.

Nota ISO 37002 – punto 8.4.4: Le organizzazioni devono proteggere il soggetto del rapporto con le stesse cautele riservate al Segnalante, garantendo il giusto processo.

15.4. Divieto di atti ritorsivi

È fatto divieto a chiunque di compiere qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del Segnalante, dei facilitatori e degli altri Soggetti Collegati, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti stessi.

La violazione del divieto comporta le sanzioni disciplinari di cui al successivo paragrafo 16.

Gli atti ritorsivi eventualmente adottati sarebbero comunque nulli *ex lege*.

Il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza di una Segnalazione WB potrà rivolgersi all'ANAC, che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la Segnalazione WB e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:

- che il Segnalante al momento della segnalazione (interna o esterna) o della divulgazione pubblica o della denuncia avesse “fondato motivo” di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, divulgazione o denuncia sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Questo implica da parte del Segnalante un’attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.

All’ANAC possono rivolgersi anche i Soggetti Collegati che abbiano subito ritorsioni.

La protezione accordata al Segnalante viene meno:

- qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

L’ANAC ha precisato che laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al Segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest’ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l’assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Non sono sufficienti ad escludere l'applicazione degli strumenti di tutela la sola instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, né la sussistenza di una colpa lieve nell'ambito della responsabilità civile.

15.5. Limitazioni di responsabilità per il Segnalante

Il Segnalante non risponde penalmente, civilmente o amministrativamente della rivelazione di informazioni che rientrano nelle categorie protette dal Decreto (segreto d'ufficio, segreto professionale, segreto industriale, obblighi di fedeltà, diritto d'autore, protezione dei dati personali), a condizione che vi siano fondati motivi per ritenere tali informazioni necessarie a svelare la violazione e che la segnalazione sia effettuata nel rispetto del Decreto. Restano ferme le responsabilità per condotte illecite distinte dalla segnalazione (ad esempio, accesso abusivo a un sistema informatico o atti di pirateria informatica).

16. Sistema sanzionatorio

Le sanzioni di seguito indicate si applicano nei confronti dei soggetti responsabili degli illeciti disciplinati dal presente regolamento e integrano quelle previste dal Modello Organizzativo 231/2001, cui si rinvia per quanto qui non riportato.

Prima di applicare le sanzioni la Società verifica che il CCNL applicabile al rapporto di lavoro preveda per le condotte indicate una sanzione compatibile per tipologia e intensità. In caso di difformità, si applica la sanzione prevista dal CCNL più vicina per corrispondenza.

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Sanzione	Condotta
Rimprovero verbale o scritto	Inoltro di segnalazioni contenenti espressioni ingiuriose o con finalità puramente diffamatorie o calunniöse o di natura discriminatoria, in quanto riferite a età, sesso, razza, orientamento sessuale, salute, nazionalità, lingua, credo religioso, opinioni politiche.
Multa fino a tre ore	Segnalazioni WB infondate, effettuate con colpa lieve. Ostacolo o tentativo di ostacolo di una Segnalazione WB Violazione delle disposizioni del presente regolamento che disciplinano la ricezione delle segnalazioni da parte di persone non autorizzate a riceverle.
Sospensione fino a tre giorni	Commissione di illeciti e/o di violazione delle misure di tutela del Segnalante e degli altri soggetti, compresa la riservatezza. Segnalazioni infondate, effettuate con colpa grave (a seguito di condanna in primo grado in sede civile o penale a titolo di diffamazione o calunnia – art. 21 c. 1lett. c del Decreto).



ASTROLOGO BUILDING SOLUTIONS

Sanzione	Condotta
Licenziamento	Commissione di illeciti e/o di violazione delle misure di tutela del Segnalante o dei soggetti Collegati. Segnalazioni infondate effettuate con dolo (a seguito di condanna in primo grado in sede civile o penale a titolo di diffamazione o calunnia – art. 21 c. 1 lett. c del Decreto). Progettazione e/o attuazione di atti di ritorsione, discriminatori o penalizzanti, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante o dei Soggetti Collegati.

Misure nei confronti degli Amministratori e dei componenti l'Organo di controllo

Incorre nella diffida al puntuale rispetto del presente regolamento e del Modello Organizzativo l'Amministratore o il Componente l'Organo di controllo che violi le misure di tutela del Segnalante con colpa grave.

Incorre nella decurtazione degli emolumenti fino al 50% (ovvero in una sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 se gli emolumenti non sono stabiliti) l'Amministratore o il Componente l'Organo di controllo che violi le misure di tutela con dolo o progetti e attui atti di ritorsione.

Incorre nella revoca dall'incarico l'Amministratore o il Componente l'Organo di controllo responsabile di illeciti di gravità tale da far venire meno la fiducia alla base del rapporto professionale o tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dalla normativa oggetto della presente procedura.

Misure nei confronti dei collaboratori esterni

Per collaboratore esterno si intende il personale non dipendente dell'Azienda, ma ad esso collegato con rapporto di lavoro parasubordinato, inclusi i collaboratori a progetto.

Il collaboratore incorre nella diffida al puntuale rispetto della procedura e del Modello 231, nel caso di commissione di illeciti e/o di violazione delle misure di tutela del segnalante e segnalazioni infondate, effettuate con colpa grave.

Il collaboratore incorre nell'applicazione di una penale in misura pari al 10% del corrispettivo pattuito nel caso di commissione di illeciti e/o di violazione delle misure di tutela del segnalante e/o di segnalazioni infondate, effettuate con dolo, nonché in caso di progettazione e/o attuazione di atti di ritorsione, discriminatori o penalizzanti, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante.

Il collaboratore incorre nella risoluzione del rapporto contrattuale nel caso di illeciti di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto professionale e da non consentire comunque la sua prosecuzione o tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Azienda di misure previste dalla normativa oggetto della presente procedura.

17. Formazione e diffusione

La Società organizza con cadenza annuale (o maggiore in caso di modifiche significative) occasioni di formazione e sensibilizzazione sui temi del presente regolamento, con contenuti differenziati per destinatari.

La formazione generale del personale comprende: il perimetro oggettivo e soggettivo del Decreto, le modalità di effettuazione di una Segnalazione WB, il funzionamento del Canale Interno, la capacità di distinguere e gestire una Segnalazione WB ricevuta al di fuori del Canale Interno, i diritti di tutela anti-ritorsiva e i divieti di ritorsione.

La formazione avanzata per i soggetti autorizzati, incluso il Gestore WB qualora non abbia ricevuto una formazione specifica altrove, dovrebbe coprire, inoltre, i seguenti ambiti:

- l'approfondimento del funzionamento della Piattaforma Web;
- l'approfondimento del presente regolamento e delle istruzioni impartite dalla Società;
- la tutela della riservatezza del Segnalante, e delle altre persone implicate nella Segnalazione WB;
- le modalità di conduzione delle indagini e di gestione dei rapporti con il Segnalante;
- l'estensione del dovere di indagine e gli obblighi di riporto a conclusione delle stesse;
- l'approfondimento degli aspetti legati alla protezione dei dati personali e all'adempimento degli obblighi dettati dal GDPR.

Infine, la Società provvede a diffondere, sia all'interno che all'esterno della propria organizzazione, istruzioni di tipo pratico sull'utilizzo del Canale Interno ai fini di segnalazione, curandosi di fare in modo che tale documentazione sia accessibile anche attraverso il sito internet e la stessa Piattaforma Web.

18. Protezione dei dati personali

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni - rientranti o meno nel perimetro del whistleblowing - determinano in capo alla Società, un trattamento dei dati personali di natura comune, particolare (ex "dati sensibili") e giudiziari (quali condanne penali e reati) relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo implicate nelle vicende segnalate.

Tale trattamento, di cui è titolare la Società, è necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina *whistleblowing* la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR.

In ragione della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del Segnalante previsto dal Decreto, **presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati** e, pertanto, la Società si cura di mantenere

sempre aggiornata la **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**, c.d. DPIA prevista dall'art. 35 del GDPR e dall'art. 13, co. 6 del Decreto.

Tutti i soggetti interni della Società che trattino dati personali nel contesto del procedimento di gestione delle segnalazioni devono ricevere espressa autorizzazione e specifica formazione/istruzione.

I soggetti esterni che trattino dati personali nell'ambito del procedimento di gestione delle segnalazioni, compreso il fornitore della piattaforma web, il Gestore WB e di Destinatario di Garanzia, fintantoché esterni, rivestono, invece, la figura di responsabile del trattamento; il loro rapporto con la Società è gestito ai sensi dell'art. 28 del GDPR ed è disciplinato da un accordo scritto o altro atto giuridico recante, tra l'altro:

- le caratteristiche del trattamento affidato al responsabile, con particolare riguardo alla natura, alle finalità e alla durata del trattamento, al tipo di dati personali e alle categorie di interessati;
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- le istruzioni per il trattamento dei dati da parte del responsabile.

Indipendentemente da ogni altra istruzione più specifica impartita dalla Società, qualunque soggetto che tratta i dati contenuti nelle segnalazioni, deve:

- i. garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- ii. trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, raccogliendo o conservando i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- iii. assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati, provvedendo a cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazioni;
- iv. conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- v. effettuare il trattamento avendo sempre presente la necessità di garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

Quanto al punto sub *i*. si evidenzia che le linee guida ANAC del 13 luglio 2023 hanno precisato come *"...il principio di minimizzazione [...] debba essere interpretato in modo restrittivo, limitando l'applicabilità della previsione ai soli casi in cui sia palese la assoluta irrilevanza di parti della segnalazione che contengono dati personali rispetto alla vicenda segnalata, restando salve le norme di settore in materia di conservazione degli atti."*

Quanto agli **obblighi di informazione** ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, la Società si adegua a quanto precisato nelle linee guida ANAC, secondo cui è necessario "[...]"

rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi ad esempio tramite sito web, piattaforma, informative brevi in occasione dell'utilizzo degli altri canali previsti dal decreto. Nella fase di acquisizione della segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono invece essere fornite informative ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal segnalante. Laddove all'esito dell'istruttoria sulla segnalazione si avvii un procedimento nei confronti di uno specifico soggetto segnalato, a quest'ultimo va naturalmente resa un'informativa ad hoc.

A garanzia della riservatezza del Segnalante, è vietato l'utilizzo di sistemi di tracciamento degli accessi ai canali di segnalazione (sia a quello interno che a quello esterno). Il sistema informatico della Società è configurato in modo da escludere la registrazione dei file di log relativi alla connessione alla Piattaforma Web e al canale di segnalazione esterno (cfr. par. 14) attraverso apparecchiature ad esso collegate, anche in modalità wi-fi.

Al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alle segnalazioni, invece, è consentito il tracciamento delle attività svolte dal Gestore WB e da qualsiasi altro soggetto autorizzato sulla Piattaforma Web. Tali registrazioni sono conservate per un periodo di sei mesi.

Limitazioni all'esercizio dei diritti della privacy

L'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) da parte del Segnalato e delle Persone Coinvolte con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito di una Segnalazione WB, laddove dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza del Segnalante, deve essere escluso o, in alternativa, limitato o ritardato per il tempo in cui sussiste il suddetto pericolo.

Si deve trattare di pregiudizio effettivo e concreto, la cui valutazione è rimessa al Gestore WB e comunicata senza ritardo al richiedente, salvo che la comunicazione non metta a rischio le finalità per cui le limitazioni sono disposte.

19. Revisione e aggiornamento

Il presente regolamento è sottoposto a revisione con cadenza almeno biennale e deve essere prontamente aggiornato in caso di modifiche organizzative o normative significative. Le revisioni devono essere approvate dall'organo amministrativo della Società.

Il presente regolamento è stato adottato in conformità al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e tiene conto delle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché dei principi della norma UNI ISO 37002:2021 per quanto attiene alla protezione attiva del Segnalante, alla tutela del Segnalato nella fase istruttoria e alla valutazione dinamica del rischio di condotta lesiva.

